

Pubblicato il 06/12/2021

N.06958 2021 REG.PROV.CAU.  
N. 10776/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10776 del 2021, proposto da

Graziano Vincenzo Linguanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti, Simona Carloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marco Enzo Pulizzi, Valeria Tuttolomondo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto n. 10886 del 23.8.2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per

la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa. ss. 2020-22 dei docenti inseriti nell'allegato elenco;

- dell'Elenco allegato al sopracitato decreto nel quale sono indicati i soggetti esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per la provincia di Milano, per la scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM e pubblicato dall'USR Lombardia, Ambito Territoriale di Milano;

- delle Decreto n. 11174 del 27 agosto 2021 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano, con il quale, in sostituzione del provvedimento prot. n. 10286 del 10/08/2021, ha disposto la pubblicazione delle GPS della Provincia di Milano di I fascia di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, integrate dagli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/2022 come redatti ai sensi del D.M. 51 del 03/03/2021 indicato in premessa, distinte per ordine di scuola;

- della relativa graduatoria allegata al superiore Decreto nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso neanche con riserva;

Ove occorra e per quanto di interesse:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021 diretta a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e avente ad oggetto: “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno degli alunni disabili”;

Ove occorra e per quanto di interesse, laddove interpretata in malam parte nel senso più favorevole all'esclusione del ricorrente:

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
  - del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- tutti nella parte in cui non prevedono l'abilitazione conseguita all'estero;
- nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il provvedimento impugnato ha escluso il ricorrente sulla base di una nota del Ministero che ha dichiarato che tutte le abilitazioni conseguite in Spagna presso l'Università Cardenal Herrera non possono essere riconosciute;
- che tale nota non può essere considerato un provvedimento di diniego dell'abilitazione, essendo necessario che l'Amministrazione si pronunci con un provvedimento specifico avendo a riguardo la posizione del ricorrente;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

***Avviso***

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6958/2021 del 3 dicembre 2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 10776/2021 e pubblicata il successivo 6.12.2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.